

DELIBERAZIONE 30 NOVEMBRE 2023

564/2023/R/EEL

APPROVVIGIONAMENTO A TERMINE DELLE RISORSE INTERROMPIBILI, PER L'ANNO 2024

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1274^a *bis* riunione del 30 novembre 2023

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, come convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 (di seguito: decreto-legge 69/23);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 2010, ARG/elt 187/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 187/10);
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2014, 301/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 301/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2014, 578/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 578/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2017, 852/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 852/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2020, 558/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 558/2020/R/eel);
- il testo integrato per il dispacciamento elettrico, allegato alla deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel (di seguito: TIDE);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 5 ottobre 2023, 445/2023/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 445/2023/R/eel);

- il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 30, comma 18, della legge 99/09, nella sua formulazione vigente prima delle modifiche apportate con il decreto-legge 69/23, prevedeva che l'Autorità definisse i criteri e le modalità di approvvigionamento delle risorse interrompibili, da assegnare con procedure di gara al ribasso, cui partecipavano esclusivamente gli utenti finali;
- con la deliberazione ARG/elt 187/10, l'Autorità ha dato attuazione alle disposizioni di cui al precedente alinea riformando la disciplina per l'approvvigionamento delle risorse interrompibili per il triennio 2011-2013;
- la disciplina valida per il triennio 2011-2013 è stata prorogata per tutto l'anno 2014 nelle more dell'adozione della deliberazione 301/2014/R/eel con la quale l'Autorità ha ulteriormente rivisto la disciplina per l'approvvigionamento delle risorse interrompibili con validità a partire dal triennio 2015-2017;
- la deliberazione 301/2014/R/eel è stata successivamente aggiornata con la deliberazione 852/2017/R/eel per il triennio 2018-2020 e con la deliberazione 558/202/R/eel per il triennio 2021-2023.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 69/23 ha modificato l'articolo 30, comma 18, della legge 99/09 prevedendo che l'Autorità definisca i criteri e le modalità di approvvigionamento delle risorse interrompibili da assegnare con procedure di gara al ribasso, sulla base dei criteri tecnici definiti dalla società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) coerenti con le esigenze di immediatezza del servizio e nel rispetto dei principi di neutralità tecnologica e a cui partecipano utenti finali e accumuli;
- ai sensi del TIDE, dall'1 gennaio 2025 il servizio di interrompibilità del carico sarà ridefinito e inquadrato nell'ambito dei servizi di modulazione straordinaria aperti a tutte le risorse nel rispetto del principio di neutralità tecnologica; di conseguenza il servizio di interrompibilità, per come è stato configurato sino ad ora, rimarrà attivo solamente fino al 31 dicembre 2024;
- occorre, pertanto, provvedere alla definizione delle modalità di approvvigionamento di tale servizio esclusivamente per l'anno 2024, tenendo altresì conto delle disposizioni introdotte dal nuovo dettato dell'articolo 30, comma 18, della legge 99/09;
- l'Autorità, con il documento per la consultazione 445/2023/R/eel, ha proposto di confermare per l'anno 2024, in linea di principio, i criteri e le modalità di approvvigionamento delle risorse interrompibili adottate nel triennio 2021-2023, apportando solamente alcune modifiche ai requisiti tecnici per la partecipazione alle procedure, ai prodotti posti in asta (escludendo i prodotti triennali), all'articolazione

delle aste, alla definizione del fabbisogno e del premio di riserva e alle modalità di copertura dei costi;

- in particolare, sono stati proposti i seguenti elementi essenziali:
 - apertura del servizio anche ai sistemi di accumulo;
 - introduzione di prodotti con durata limitata per tenere conto della ridotta disponibilità di energia dei sistemi di accumulo;
 - presenza di aste annuali, trimestrali e mensili; non sono più consentiti prodotti plurimensili e infrannuali in quanto non utilizzati nel triennio 2021-2023;
 - determinazione del fabbisogno di risorse interrompibili a cura di Terna sulla base delle effettive esigenze del sistema; il fabbisogno è distinto per aree di assegnazione la cui identificazione è demandata a Terna;
 - copertura del fabbisogno primariamente attraverso l'asta annuale riservando alle aste trimestrali e mensili la copertura dell'eventuale capacità oggetto di rilascio anticipato e di ulteriori esigenze del sistema che dovessero emergere dopo l'esecuzione dell'asta annuale;
 - eliminazione, dal premio di assegnazione e dal premio di riserva, del corrispettivo standard per le prime 10 interruzioni, in coerenza con il regolamento per l'assegnazione delle risorse interrompibili predisposto da Terna e approvato dall'Autorità per la prima volta con la deliberazione 578/2014/R/eel;
 - conferma del premio di riserva adottato nel periodo 2021-2023 (fermo restando quanto riportato nel precedente alinea); tale valore, in luogo del valore dell'energia non fornita all'utenza diffusa, è giustificato dai risultati ottenuti in tale periodo che evidenziano un certo livello di competitività nell'assegnazione del prodotto; l'energia non fornita all'utenza diffusa, invece, sarebbe di difficile quantificazione a causa dell'incertezza sul valore unitario dell'energia non fornita, sulla quantificazione dell'energia non fornita in ciascun evento di distacco e sul numero degli eventi di distacco da considerare nell'arco dell'anno;
 - copertura dei costi a carico degli utenti del dispacciamento in prelievo attraverso un apposito corrispettivo di dispacciamento caratterizzato da una componente fissa determinata dall'Autorità e da una componente trimestrale determinata da Terna sulla base dei medesimi criteri di acconto e conguaglio adottati per il corrispettivo *uplift* di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06, superando il coinvolgimento di Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- in esito alla consultazione:
 - la quasi totalità degli operatori ha evidenziato l'opportunità di prevedere per il prodotto a durata limitata (prevalentemente di interesse per i sistemi di accumulo) un contingente addizionale e incrementale rispetto a quanto previsto per l'interrompibilità del carico;
 - alcuni operatori hanno rappresentato l'importanza di un premio di riserva calcolato sulla base dei costi evitati per il sistema elettrico grazie alla presenza di risorse interrompibili;
 - alcuni operatori hanno suggerito di mantenere le aste trimestrali come strumento di ulteriore flessibilità per gli operatori;

- sono emersi pareri discordanti sulla partecipazione al servizio di interrompibilità delle risorse già contrattualizzate per altri servizi ancillari, in particolare per la riserva ultra-rapida di cui allo specifico progetto pilota; alcuni operatori hanno suggerito di consentire la partecipazione per la capacità non contrattualizzata, mentre altri hanno evidenziato la possibilità di consentire la partecipazione anche per la capacità contrattualizzata, limitatamente alle ore non dedicate alla riserva ultra-rapida;
- non sono emerse criticità sulle modalità di copertura dei costi del servizio di interrompibilità.

RITENUTO CHE:

- in coerenza con il principio di neutralità tecnologica, tutte le risorse in grado di poter erogare un determinato servizio ancillare debbano concorrere sullo stesso piano, senza alcun contingente riservato ad una specifica tecnologia;
- la capacità asservita al servizio di interrompibilità non possa essere asservita ad alcun altro servizio ancillare in quanto il prodotto relativo all'interrompibilità non può essere segmentato nelle diverse ore del giorno; possa, invece, essere asservita al servizio di interrompibilità una risorsa oggetto di contrattualizzazione a termine per la quota di capacità non contrattualizzata;
- come evidenziato nel documento per la consultazione 445/2023/R/eel e come suggerito da alcuni operatori, determinare il premio di riserva sulla base dei costi evitati dal sistema elettrico per effetto della presenza delle risorse interrompibili sia la soluzione corretta dal punto di vista teorico; essa non possa tuttavia essere perseguita nella pratica, dati gli elementi di incertezza che caratterizzerebbero la stima di tali costi;
- tutte le risorse che rispettano i requisiti tecnici per l'erogazione del servizio di interrompibilità debbano poter partecipare alle procedure concorsuali, ferme restando eventuali limitazioni derivanti dall'abilitazione al mercato per il servizio di dispacciamento;
- per consentire la partecipazione alle procedure concorsuali per l'approvvigionamento del servizio di interrompibilità alle risorse in grado di offrire detto servizio per periodi di durata inferiore all'anno, il fabbisogno di risorse interrompibili debba essere ripartito su più orizzonti temporali (e non primariamente nell'asta annuale come prefigurato nel documento per la consultazione 445/2023/R/eel);
- ai fini della determinazione del corrispettivo per il servizio di interrompibilità, il superamento del coinvolgimento di Cassa per i servizi energetici e ambientali consenta di evitare la determinazione di una componente fissa a cura dell'Autorità; il calcolo del corrispettivo possa, quindi, essere interamente effettuato da Terna secondo le stesse logiche adottate per il corrispettivo *uplift* di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- procedere alla definizione dei criteri e delle modalità di approvvigionamento delle risorse interrompibili per l'anno 2024, confermando gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 445/2023/R/eel al netto delle precisazioni riportate in premessa

DELIBERA

Articolo 1

Oggetto

- 1.1 Il presente provvedimento definisce i criteri e le modalità per l'approvvigionamento a termine delle risorse interrompibili per l'anno 2024.

Articolo 2

Definizioni

- 2.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, 111/06, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:
- a. **Codice di rete** è il codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo e sicurezza della rete di cui al DPCM 11 maggio 2004;
 - b. **decreto-legge 69/23** è il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, come convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103;
 - c. **intervento** è l'esecuzione su richiesta di Terna del comando relativo al servizio di interrompibilità;
 - d. **MSD** è il mercato per il servizio di dispacciamento;
 - e. **potenza interrompibile** è il valore nominale di potenza assoggettata al servizio di interrompibilità;
 - f. **potenza media mensile** è la potenza media su base mensile che può essere oggetto di attivazione del servizio di interrompibilità, come identificata da Terna;
 - g. **premio di riserva** è il premio massimo, espresso in euro/MW/anno, riconoscibile a 1 MW/anno di potenza interrompibile in esito alle procedure concorsuali;
 - h. **quantità massima di potenza interrompibile approvvigionabile** è la quantità massima di potenza interrompibile, espressa in MW/anno, approvvigionabile per premi non superiori al premio di riserva in esito alle procedure concorsuali;
 - i. **potenza associata all'intervento** è la potenza effettivamente oggetto di attivazione del servizio di interrompibilità in ciascun intervento;

- j. **TIT** è il Testo delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica;
- k. **Voff** è il prezzo offerto, espresso in €/MW, dai soggetti selezionati nell'ambito delle procedure concorsuali per l'approvvigionamento delle risorse interrompibili, da applicarsi, in corrispondenza di ogni intervento, alla potenza associata all'intervento;
- l. **titolare della risorsa** è il cliente finale oppure il gestore dei sistemi di accumulo.

Articolo 3

Regolamento per il servizio di interrompibilità

- 3.1 Terna predispone il regolamento per il servizio di interrompibilità recante:
 - a) le modalità con cui i titolari delle risorse possono presentare la richiesta di qualifica per il servizio di cui all'Articolo 5;
 - b) le modalità di approvvigionamento del servizio tramite le procedure concorsuali di cui all'Articolo 6.
- 3.2 Il regolamento è inviato da Terna all'Autorità per approvazione.

Articolo 4

Requisiti per la fornitura del servizio di interrompibilità

- 4.1 Terna nel Codice di Rete definisce:
 - a) i requisiti minimi tecnici e funzionali per la qualifica delle risorse interrompibili;
 - b) le situazioni e le modalità con cui le risorse interrompibili devono dotarsi dei dispositivi necessari a garantire l'integrazione nei sistemi di controllo di Terna o a ricevere comandi inviati da Terna;
 - c) le prestazioni che le risorse interrompibili sono tenute ad assicurare a Terna ed i diritti e gli obblighi contrattuali relativi al servizio di interrompibilità.
- 4.2 Nel definire i requisiti di cui al comma 3.1, lettera a), Terna:
 - a) persegue la massimizzazione delle risorse che possono erogare il servizio di interrompibilità in coerenza con le disposizioni dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 69/23;
 - b) prevede l'erogazione del servizio da parte di tutte le risorse qualificate, indipendentemente dalla tecnologia (principio di neutralità tecnologica).

Articolo 5

Qualifica per il servizio di interrompibilità

- 5.1 La qualifica per il servizio di interrompibilità è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui all'Articolo 6. La qualifica può essere richiesta per una frazione della risorsa secondo le modalità previste da Terna nel Regolamento di cui all'Articolo 3.

- 5.2 Possono presentare la richiesta di qualifica per il servizio di interrompibilità i titolari delle risorse che rispettano i requisiti di cui all'Articolo 4, ferme restando eventuali limitazioni derivanti dall'abilitazione al mercato per il servizio di dispacciamento.
- 5.3 Nel caso di risorse oggetto di contrattualizzazione a termine con Terna per scopi diversi dal servizio di interrompibilità, la richiesta di qualifica può essere presentata limitatamente alla frazione della risorsa non contrattualizzata.

Articolo 6

Procedure concorsuali per l'approvvigionamento del servizio di interrompibilità

- 6.1 Terna si approvvigiona del servizio di interrompibilità tramite procedure concorsuali trasparenti e non discriminatorie cui possono partecipare tutte le risorse qualificate per il servizio.
- 6.2 Terna è tenuta a organizzare procedure concorsuali sui seguenti orizzonti temporali:
 - a) annuale da tenersi entro la fine del 2023;
 - b) trimestrale da tenersi entro l'ultimo giorno lavorativo del trimestre antecedente a quello oggetto di approvvigionamento;
 - c) mensile da tenersi entro l'ultimo giorno lavorativo del mese antecedente a quello oggetto di approvvigionamento.
- 6.3 In ciascuno degli orizzonti temporali di cui al comma 6.2, Terna è tenuta a offrire:
 - a) prodotti senza limiti di durata in cui le risorse interrompibili sono chiamate a erogare il servizio per un tempo indeterminato;
 - b) prodotti a durata limitata in cui le risorse interrompibili sono chiamate a erogare il servizio per un tempo massimo definito da Terna.I due prodotti devono essere oggetto di distinte procedure concorsuali organizzate in modo sequenziale.
- 6.4 Le procedure concorsuali possono essere differenziate per aree di assegnazione del servizio. La configurazione delle aree di assegnazione è pubblicata da Terna nel Regolamento per il servizio di interrompibilità di cui all'Articolo 3 e rimane valida per l'intero anno 2024.
- 6.5 Per ciascuna procedura concorsuale, Terna identifica la quantità massima di potenza interrompibile approvvigionabile in funzione delle esigenze del sistema. La quantità massima di potenza interrompibile approvvigionabile include altresì la potenza interrompibile assegnata in precedenti procedure concorsuali e oggetto di rilascio temporaneo o definitivo ai sensi del comma 8.1, lettera b), nonché la potenza interrompibile eventualmente non assegnata nelle precedenti procedure concorsuali.
- 6.6 Ai fini dell'esecuzione delle procedure concorsuali, Terna predispone e aggiorna un algoritmo di selezione delle offerte e fissazione del premio riconosciuto alle offerte accettate che consenta di:
 - a) selezionare le offerte tramite un'asta al ribasso a premio marginale;

- b) riconoscere alle offerte accettate un premio pari al minimo costo del soddisfacimento di un incremento unitario della domanda aggregata, purché non superiore al premio di riserva di cui all'Articolo 7;
- c) prevedere la fissazione del prezzo di assegnazione pari al premio di riserva di cui all'Articolo 7 nel caso in cui le offerte risultino insufficienti rispetto alla quantità massima di potenza interrompibile approvigionabile.

Articolo 7

Premio di riserva

7.1 Il premio di riserva è pari a:

- a) 105.000 €/MW/anno per le risorse localizzate sul Continente;
- b) 126.000 €/MW/anno per le risorse localizzate in Sicilia e in Sardegna.

Qualora le risorse localizzate in Sicilia e in Sardegna siano inserite nella stessa area di assegnazione delle risorse localizzate sul Continente, anche per esse trova applicazione il premio di riserva di cui alla lettera a).

Articolo 8

Diritti e obblighi contrattuali

8.1 I soggetti selezionati nelle procedure concorsuali di cui all'Articolo 6 stipulano con Terna un contratto standard per il servizio di interrompibilità che prevede, per i sottoscrittori:

- a) l'obbligo di assicurare a Terna la potenza interrompibile nel rispetto delle prestazioni minime ai sensi dell'Articolo 9;
- b) la facoltà, a titolo oneroso, di rilasciare temporaneamente o definitivamente la potenza interrompibile oggetto di assegnazione nelle procedure concorsuali di cui all'Articolo 6, secondo le modalità definite da Terna;
- c) il diritto a ricevere da Terna in ciascun mese, per ciascun MW di potenza interrompibile non oggetto di rilascio temporaneo o definitivo, a titolo di acconto salvo conguaglio annuale, un corrispettivo fisso pari a 1/12 (un dodicesimo) del premio annuo di assegnazione risultante dalla procedure concorsuale di cui all'Articolo 6 in cui la capacità è stata selezionata; il corrispettivo mensile può essere ridotto secondo le modalità definite da Terna in caso di mancato rispetto delle prestazioni minime di cui alla lettera a);
- d) il diritto a ricevere da Terna in ciascun mese, a titolo di acconto salvo conguaglio annuale, un corrispettivo variabile pari al prodotto tra:
 - i. il numero di interventi calcolati secondo le modalità definite da Terna sulla base della durata dell'attivazione del servizio di interrompibilità;
 - ii. il Voff espresso dal titolare della risorsa secondo le modalità definite da Terna;
 - iii. la potenza associata all'intervento.

Articolo 9

Prestazioni contrattuali minime

- 9.1 Le prestazioni contrattuali minime di cui al comma 8.1, lettera a), includono almeno:
- a) vincoli sulla potenza media mensile resa disponibile da ciascuna risorsa, determinata applicando alla potenza interrompibile coefficienti differenziati su base mensile determinati da Terna in ragione della differente criticità per la sicurezza del sistema elettrico dell'indisponibilità di potenza interrompibile;
 - b) vincoli sulle ore di manutenzione su base mensile e su base annuale;
 - c) la riduzione del corrispettivo fisso di cui al comma 8.1, lettera c), in caso di mancato rispetto del vincolo sulla potenza media mensile di cui alla precedente lettera a);
 - d) criteri per la risoluzione del contratto in caso di:
 - i. potenza media mensile inferiore ad una data soglia determinata da Terna;
 - ii. fallita attivazione del servizio di interrompibilità secondo le prescrizioni tecniche del Codice di Rete;
 - e) l'obbligo, nel caso di risoluzione del contratto, di corrispondere al sistema un corrispettivo equivalente a quello previsto per il rilascio definitivo della potenza interrompibile;
 - f) eventuali divieti, in caso di risoluzione del contratto, relativi alla partecipazione a successive procedure concorsuali.

Articolo 10

Copertura dei costi per il servizio di interrompibilità

- 10.1 L'articolo 73 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 è sostituito dal seguente:

“Articolo 73

Corrispettivo a copertura dei costi per il servizio di interrompibilità

- 73.1 Entro il giorno quindici (15) dell'ultimo mese di ciascun trimestre, Terna calcola la somma algebrica tra:
- a) i costi sostenuti negli ultimi tre mesi per i quali sono disponibili i dati di consuntivo per la remunerazione del servizio di interrompibilità, assunti con segno positivo;
 - b) i proventi maturati da Terna per l'applicazione del corrispettivo a copertura dei costi per il servizio di interrompibilità negli ultimi tre mesi per i quali sono disponibili dati di consuntivo, assunti con segno negativo;
 - c) la stima dei costi richiamati alla precedente lettera a) attesi per il trimestre successivo, assunta con segno positivo.
- 73.2 Entro il medesimo termine di cui al comma 73.1, Terna calcola e pubblica il corrispettivo a copertura dei costi per il servizio di interrompibilità a valere per il trimestre successivo, pari al rapporto tra:

- a) la somma di cui al comma 73.1;
 - b) la stima dell'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento nel trimestre successivo.
- 73.3 Ai fini della determinazione del corrispettivo unitario di cui al comma 73.2, Terna adegua la somma di cui al comma 73.1, lettere a) e b), tenendo conto di un tasso di interesse pari all'Euribor a dodici mesi aumentato dell'1%.

Articolo 11

Disposizioni transitorie e finali

- 11.1 Per il primo trimestre 2024, Terna determina il corrispettivo a copertura dei costi del servizio di interrompibilità entro il 22 dicembre 2023, determinando la somma di cui al comma 73.1 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 tenendo conto esclusivamente dei soli costi attesi per il primo trimestre 2024.
- 11.2 Con riferimento al Conto per la gestione dei contributi a copertura degli oneri connessi al servizio di interrompibilità di cui al comma 41.1, lettera k, del TIT, entro il 31 marzo 2024 la Cassa per i servizi energetici e ambientali:
 - a) regola con Terna le partite economiche conseguenti la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico fino all'anno 2023;
 - b) quantifica la giacenza residua sul conto stesso;
 - c) chiude il conto stesso, trasferendo a Terna, se positiva, o ricevendo da Terna, se negativa, la giacenza residua di cui alla lettera b).
- 11.3 Terna tiene conto dei proventi e degli oneri derivanti dai flussi economici di cui al comma 11.2, lettera b), ai fini del calcolo del corrispettivo per la copertura dei costi del servizio di interrompibilità per il terzo e il quarto trimestre 2024.
- 11.4 Il presente provvedimento è trasmesso alla società Terna S.p.A. e al Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza energetica.
- 11.5 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

30 novembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini